

DELIBERA n. 48 del 20/05/2014

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione straordinaria – Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTI del mese di MAGGIO si è riunito alle ore 14:00 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale presieduto dalla Presidente DEL SALA PRISCILLA e con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott. Simone Piccioli.

Risultano presenti, debitamente convocati, oltre al Sindaco CRISTIANO BENUCCI ed alla Presidente PRISCILLA DEL SALA, n. 13 Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 2 Consiglieri, come segue:

CALOGERO PASQUALE BARTOLINI ADELE BATIGNANI TOMMASO CALO' ANDREA DEL SALA PRISCILLA ERMINI FILIPPO GAGNARLI ELENA GALARDI SAVERIO	P P P P A A P	GORI GIULIO MARZIALI PAOLO ORTOLANI ANTONIO RUBEGNI IVANO SOTTILI CORSO TIRINNANZI FABIO TOZZI ELISA BENUCCI CRISTIANO	P P P P P P
GALARDI SAVERIO GIUNTI PIERO	P P	BENUCCI CRISTIANO	P
OIGITIII ILIQ	ı		

Risultano inoltre presenti n. 3 assessori comunali - tutti - come segue:

BANCHETTI GIACOMO	Р	BRUSCHETINI DANIELE	Р
GUERRI PAOLO	Р	_	•



PROVINCIA DI FIRENZE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suidicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

PRESO ATTO che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) e che il successivo comma 703 del citato articolo prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RILEVATO come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014, occorra determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi al fine di garantire l'equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 228/2012, che stabilisce che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014 – dapprima differito al 28.02.2014 con Decreto Min. Int. in data 19.12.2013 e successivamente al 30 aprile 2014 con Decreto Min. Int. in data 13.02.2014 - è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che l'art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria ivi indicate, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con cui viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali);



PROVINCIA DI FIRENZE

RICHIAMATO altresì il comma 707 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 che ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, inserendo dopo il secondo periodo del comma 2 quanto segue: "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

DATO ATTO che è in corso di approvazione, nell'odierna seduta consiliare, la proposta di deliberazione sulle aliquote e detrazione della TASI;

VALUTATO che l'art. 1, comma 667, L. 27.12.2013, n.147 ha stabilito che la somma della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (per l'abitazione principale l'aliquota massima è lo 0,6%) e che pertanto agli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze non potrà essere deliberata un'aliquota IMU superiore allo 0,35%;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi l'aliquota di base (ordinaria) nella misura dello 0,86 per cento, ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

- Abitazione principale e assimilate, classificate nelle categorie catastali A1. A8 e A9 del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente alle pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", aliquota nella misura dello 0,35 per cento;
- Abitazioni e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- Immobili tenuti disposizione, aliquota nella misura del 0,99 per cento;

RITENUTO dover deliberare una aliquota agevolata rispetto all'aliquota ordinaria per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, nella misura dello 0,76%;

PRESO ATTO che al fine di favorire la stipula di contratti di tipo concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998, si ritiene necessario determinare una aliquota agevolata per le unità immobiliari oggetto di tali contratti, nella misura dello 0,76%;

RITENUTO altresì di deliberare una aliquota agevolata per le unità immobiliari di categoria C/01 e C/03 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o commerciale nella misura dello 0,76%;

RITENUTO altresì determinare l'applicazione dell'aliquota ordinaria (0,86%) anche alle abitazioni e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;

RITENUTO, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate;

DATO ATTO che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per ciascuna tipologia di immobile rispetta il vincolo posto dall'art. 1 comma 640 e 677 della L. 147/2013;

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo previsto per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ex lege e per regolamento, l'obbligo di presentazione, per le suddette unità immobiliari assimilate



PROVINCIA DI FIRENZE

all'abitazione principale, di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riterimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, o non venga presentata, decadranno le agevolazioni previste;

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi di disporre, per i seguenti immobili:

- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;
- Abitazioni locate con contratti di affitto di tipo concordato, stipulati in base all' art. 2 comma 3 della Legge 431/1998;

l'obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, o non venga presentata, decadranno le agevolazioni previste;

RITENUTO, al fine di ridurre gli adempimenti da parte dei contribuenti, che le comunicazioni sopracitate debbano essere presentate solo entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

La Presidente Del Sala pone subito in votazione il presente atto iscritto al punto n. 33 dell'odg, essendo già stata fatta un'unica illustrazione, discussione e dichiarazione di voto sui punti iscritti ai nn. 32, 33 e 34 dell'odg, così come concordato.

Con n. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 5 voti contrari (Calò, Galardi, Ortolani, Calogero e Tozzi) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. di determinare le aliquote e le detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 come segue:
 - Aliquota di base (ordinaria) nella misura dello 0,86 per cento ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:
 - Abitazione principale e assimilate, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente alle pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", aliquota nella misura dello 0,35 per cento.
 - Abitazioni e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
 - Abitazioni locate con contratti di affitto di tipo concordato, stipulati in base all'art. 2 comma 3 della L. 431/1998, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;



PROVINCIA DI FIRENZE

- Immobili tenuti a disposizione, aliquota nella misura del 0,99 per cento;
- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/01 e C/03 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o commerciale, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- Unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ma non utilizzate dalle stesse, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- 2. di determinare l'applicazione dell'aliquota ordinaria (0,86%) alle abitazioni e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;
- 3. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze;
- 4. di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, stante lo stesso trattamento agevolativo previsto per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ex lege e per regolamento, l'obbligo di presentazione, per le suddette unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine o non venga presentata, decadranno le agevolazioni previste;
- 5. di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, per i seguenti immobili:
 - Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente,
 - Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente,
 - Abitazioni locate con contratti di affitto di tipo concordato, stipulati in base all'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998,
 - l'obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, o non venga presentata, decadranno le agevolazioni previste;
- 6. di precisare che le comunicazioni sopracitate debbano essere presentate solo entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata;
- 7. di dare atto che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 del D.Lgs. 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- 8. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per ciascuna tipologia di immobile rispetta il vincolo posto dall'art. 1 comma 640 e 677 della L. 147/2013.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 5 voti contrari (Calò, Galardi, Ortolani, Calogero e Tozzi) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA



PROVINCIA DI FIRENZE



di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- 0 ---

La trascrizione della registrazione audio del presente punto, è riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- 0 ---



(PROVINCIA DI FIRENZE)



Allegato alla Delibera CC

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

FINANZIARIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18-8-2000, n. 267

[X] Favorevole [] Contrario

Li, 16/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BENEDETTI DOTT, STEFANO



(PROVINCIA DI FIRENZE)



Allegato alla Delibera CC MAG. 2014

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18-8-2000, n. 267

[X] Favorevole [] Contrario

Li, 16/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

BENEDETTI DOTT. STEFANO Me , Jeer



PROVINCIA DI FIRENZE

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL SALA PRISCILLA



VICE SEGRETARIO GÉNERALEIT PICCIOLIDOTT SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 e ss.p.m.ii.

Registrato al numero:

Reggello, lì 2 1 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETA GÉNERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000.

n. 267.

IL VICE SEGRETARIO SENERALE PICCIOLI DOXT. SIMONE

[] E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.

Reggello, lì

VONOS

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE Composta da ra pagine La Resp. U.O. Tribuis (Lucia Tassi)

Keggello, li 22/05/2014